COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

CONTRATTO DI CONSULENZA

Tra

Il **COMITATO ITALIANO PARALIMPICO**, C.F./P.IVA: 14649011005, con sede legale in Roma, Via Flaminia Nuova n. 830, in persona del legale rappresentante pro – tempore, il Presidente, il Dott. Marco Giunio De Sanctis, PEC: presidente@pec.comitatoparalimpico.it, di seguito denominato anche «CIP» o «Ente»;

e

l'**AVV. PROF. GUIDO VALORI**, C.F.: VLRGDU58L28H501Y, P.IVA: 08897090588, nato a Roma, il 28 luglio 1958, con studio in Roma, Via Silvio Pellico 10, PEC: guidovalori@ordineavvocatiroma.org, di seguito denominato anche «Professionista o Consulente»;

congiuntamente denominate «Parti».

Premesse

a) il CIP è ente pubblico con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43;

b) la pianta organica del CIP., formata da dipendenti di Sport e Salute S.p.A., risulta carente di alcune figure professionali indispensabili per il corretto funzionamento dell'Ente, soprattutto nell'ambito dell'assistenza, consulenza giuridica e supporto nei rapporti politico-istituzionali afferenti al Presidente (rapporti istituzionali con uffici legislativi e ministeri);

c) la Giunta Nazionale del CIP, in data 23 ottobre 2026, ha deliberato di procedere all'individuazione di un soggetto qualificato per ricoprire l'incarico di consulenza nell'ambito dei rapporti con gli uffici legislativi ed i Ministeri

d) tale soggetto è stato individuato nella persona dell'Avv. Prof. Guido Valori, docente universitario ed esperto in materia di diritto sportivo, professionista di elevatissima esperienza e capacità, il quale possiede particolare e comprovata specializzazione richiesta per l'espletamento dell'incarico;

e) sussistono i presupposti di legittimità previsti dall'art. 46 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, in quanto l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento al CIP;

f) l'Ente ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;

g) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

1. Il CIP. conferisce all'Avv. Prof. Guido Valori l'incarico di consulenza per i rapporti con gli uffici legislativi ed i Ministeri.
2. Salvo separato e specifico conferimento, il presente contratto non comprende la rappresentanza e la difesa in giudizio del CIP né il patrocinio in procedimenti giurisdizionali, arbitrali o innanzi ad autorità indipendenti.

Art. 2 – Funzioni del Professionista

1. Nell'esercizio del rapporto consulenziale il Professionista svolge, nei limiti delle competenze previste dall'ordinamento, se necessario con l'ausilio dei propri collaboratori professionali, le attività necessarie:

   a) all'assistenza, consulenza giuridica e supporto al Presidente del CIP. nei rapporti con gli uffici legislativi e i Gabinetti dei Ministri vigilanti e interessati dello sport paralimpico;

   b) al supporto tecnico-giuridico nella predisposizione di atti, pareri e documenti di carattere politico-istituzionale;

   c) all'assistenza nelle relazioni istituzionali con le amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di sport paralimpico;

   d) alla consulenza specialistica su questioni giuridiche di particolare complessità attinenti all'attività dell'Ente;

   e) ad ogni altra attività connessa e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del CIP nell'ambito dei rapporti politico-istituzionali.
2. Il CIP assicura al Professionista la collaborazione degli uffici, l'accesso alle informazioni e ai documenti necessari e le risorse organizzative ragionevolmente occorrenti per l'esercizio dell'incarico.

Art. 3 – Durata ed efficacia

1. Il presente contratto ha durata dal 1 gennaio 2027 al il 31 dicembre 2028;
2. Il contratto cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di disdetta o ulteriore comunicazione;

3. Ogni eventuale proroga o rinnovo dovrà essere oggetto di specifico atto dell'organo competente e di nuovo accordo scritto tra le Parti, nel rispetto della normativa applicabile e delle disponibilità di bilancio;
4. L'efficacia del presente contratto è subordinata, ove necessaria secondo lo statuto e i regolamenti del CIP, alla ratifica o approvazione dell'organo competente e all'acquisizione degli eventuali controlli e adempimenti previsti dall'ordinamento dell'Ente

Art. 4 - Corrispettivo

1. Per lo svolgimento dell'incarico di cui al precedente art. 1, al Consulente è riconosciuto un compenso annuo - dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, per il primo anno, e dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2028, per il secondo anno - determinato in complessivi €. 50.000,00 (Eurocinquantamila/00), oltre contributi previdenziali, IVA, e ritenuta d'acconto come per legge per ciascun anno.
2. Il compenso di cui al precedente comma sarà corrisposto in rate mensili di pari importo, previa presentazione di regolare fattura.
3. Il pagamento è effettuato mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Professionista, nel rispetto dei tempi e degli adempimenti contabili del CIP.
4. Qualora il Consulente dovesse recarsi fuori sede per l'espletamento del proprio incarico, il CIP provvederà a pagare direttamente o a rimborsare, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal predetto Consulente.

Art. 5 – Modalità di svolgimento

1. Il Consulente svolgerà la propria attività in piena autonomia professionale, senza vincoli di subordinazione, secondo le modalità e i tempi più opportuni per il raggiungimento degli obiettivi concordati con il CIP.
2. L'attività potrà essere svolta presso la sede del CIP, presso lo studio professionale del Consulente o in modalità telematica, secondo le esigenze operative e nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Il Consulente si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, nel rispetto del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 in materia di protezione dei dati personali.
4. Il Professionista assicura la propria disponibilità per riunioni, interlocuzioni e adempimenti connessi all'incarico, compatibilmente con la natura autonoma del rapporto.
5. Il Professionista si impegna sin d'ora, su specifica richiesta dell'Ente, a eseguire viaggi o trasferte, sia sul territorio nazionale che all'estero, qualora ciò sia necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito.
6. Il Professionista nello svolgimento dell'incarico si servirà dell'ausilio di banche dati giurisprudenziali, specifici software di ricerca ed approfondimento, nonché sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 6 – Obblighi del Professionista

1. il Professionista dichiara di possedere le qualifiche professionali e i requisiti idonei a svolgere l'incarico assegnato e quindi di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste da disposizioni legislative e/o regolamentari che non consentano l'attribuzione e lo svolgimento da parte sua di incarichi come quello affidato con il presente contratto
2. Il Professionista si impegna a:

   a) eseguire l'incarico con diligenza, correttezza, indipendenza e professionalità;

   b) osservare la normativa applicabile agli enti pubblici in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi;

   c) comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti professionali, dell'iscrizione all'albo, della posizione fiscale o previdenziale rilevante ai fini del rapporto;

   d) rendere le dichiarazioni richieste dal CIP in materia di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi;

   e) rispettare il codice di comportamento e le disposizioni interne del CIP applicabili ai collaboratori e consulenti, per quanto compatibili con la natura autonoma dell'incarico;

   f) mantenere la riservatezza sulle informazioni e sui documenti acquisiti nello svolgimento dell'incarico.

   g) adempiere agli obblighi nascenti dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in caso di presenza presso la sede dell'Ente, ad attenersi alle indicazioni eventualmente fornite dal CIP.

   h) non cedere il contratto a terzi.

Art. 7 – Obblighi del CIP

1. Il CIP mette a disposizione del Professionista le informazioni, i documenti e i contatti con gli uffici necessari allo svolgimento dell'incarico.
2. Il CIP assicura che le richieste rivolte al Professionista siano compatibili con l'autonomia dell'attività consulenziale e non interferiscano con il contenuto delle sue valutazioni.
3. Il CIP provvede agli adempimenti di pubblicità, trasparenza e comunicazione relativi al conferimento dell'incarico, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto e la riservatezza su dati, informazioni, atti e documenti di cui venga a conoscenza in ragione dell'incarico, anche dopo la cessazione del rapporto.

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, e delle disposizioni interne del CIP.
3. Il Professionista tratta i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto e secondo le istruzioni documentate del CIP, ove applicabili, adottando misure adeguate alla natura dei dati e dei documenti trattati.
4. Le eventuali segnalazioni e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni di consulente sono trattate secondo le specifiche garanzie previste dalla normativa applicabile.
5. Il Professionista riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, si impegna a:

   a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale ricevuta dall'Ente;

   b) predisporre ogni misura di sicurezza fisica, logistica ed organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità e l'esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento;

   c) utilizzare i dati nella misura strettamente necessaria alle attività da compiere per l'esecuzione del Contratto;

   d) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per tutta la durata del presente contratto, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per finalità diverse dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Contratto.
6. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Contratto.
7. Le esigenze di riservatezza e segretezza di cui sopra dovranno essere garantite anche nei confronti di soggetti terzi che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo, possano venire a conoscenza delle predette informazioni riservate.
8. Il Professionista, in relazione a quanto sopra, si assume sin d'ora l'impegno di garantire che anche soggetti terzi della cui collaborazione dovesse eventualmente avvalersi, osservino scrupolosamente l'obbligo della riservatezza e segretezza, aderendo, in forma scritta, alle condizioni qui riportate.
9. In nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione fossero generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo siano divenute successivamente per scelta del titolare.

Art. 9 – D.lgs. 231/01 e Normative Anticorruzione e Trasparenza

1. Il Professionista dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 ed al Decreto Legislativo 33 del 2013, e successive modifiche e integrazioni, e si impegna a rispettare il PIAO anni 2025- 2027 del CIP pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, e a mantenere, comunque, una condotta tale da non esporre l'Ente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalle suddette disposizioni normative.
2. Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare il Codice di Comportamento adottato dal CIP e pubblicato sul sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta, pena la risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453 e ss. e.e.).
3. Il Professionista si obbliga a trasmettere le informazioni e le dichiarazioni richieste per le finalità relative alla normativa cd "anti-corruzione" il cui contenuto e oggetto di verifica ai fini della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 10 – Tracciabilità e adempimenti amministrativi

1. Il Professionista si impegna a comunicare al CIP gli estremi del conto corrente dedicato e ogni altro dato necessario per gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili.
2. Il Professionista si impegna a emettere fatture elettroniche secondo le modalità previste per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e a indicare il codice identificativo e gli altri riferimenti comunicati dal CIP.
3. Il CIP provvede alla pubblicazione dei dati relativi all'incarico nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche rilevanti ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate, per essere ritenute valide ed efficaci, tramite PEC agli indirizzi di seguito indicati:

a) se al CIP, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comitatoparalimpico.it;
b) se al Consulente all'indirizzo PEC: guidovalori@ordineavvocatiroma.org.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente contratto costituisce l'integrale regolamentazione del rapporto tra le Parti in relazione all'oggetto dell'incarico.
2. Ogni modifica o integrazione deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti, previa adozione degli atti amministrativi eventualmente necessari.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di contratto d'opera professionale, la legge professionale forense, la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e le disposizioni applicabili al CIP.

4. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del contratto è competente il foro di Roma.
5. Il contratto è sottoscritto in forma scritta, anche con firma digitale, in conformità alle disposizioni applicabili ai contratti delle pubbliche amministrazioni.

Roma, 28/10/2026

Per il Comitato Italiano Paralimpico

Il Presidente
Dott. Marco Giunio De Sanctis

Presidente Marco Giunio de Sanctis

Il Professionista

Avv. Prof. Guido Valori

Firmato in originale avv. Guido Valori

Approvazione specifica

Il Professionista dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, ove applicabili, le clausole di cui agli articoli 3, durata ed efficacia), 4 (corrispettivo), 9 (D.lgs. 231/01 e Normative Anticorruzione e Trasparenza, 10 (tracciabilità e adempimenti amministrativi) e 12, comma 4 (foro competente).

Roma, 28/10/2026

Il Professionista

Avv. Prof. Guido Valori

Firmato in originale avv. Guido Valori